

REGOLAMENTO **per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni ad ARSIAL**

**(adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24/12/2015
ed approvato per decorrenza dei termini)**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi ad avvocati esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio nelle liti attive e passive nonché per esprimere pareri pro veritate su questioni ritenute dall'Alta Amministrazione di particolare rilevanza istituzionale per conto e nell'interesse dell'Ente.
2. Ai fini della difesa tecnica ARSIAL si avvale di norma dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di Roma.
3. È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando l' Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso non può rappresentare l'Agenzia in giudizio per il contemporaneo esercizio di attività giudiziarie e/o extragiudiziale;
 - b) qualora necessiti una particolare specializzazione in relazione alla materia trattata o per la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici coinvolti;
 - c) per le controversie innanzi alle Magistrature Superiori, nel caso che gli avvocati interni siano sprovvisti di relativa abilitazione;
 - d) per il conferimento di incarichi di sola domiciliazione per l'assistenza alle udienze fuori sede.
4. Nei casi di cui alle ipotesi a) e b) del precedente co. 3, l'Amministrazione potrà affidare l'incarico ad un legale esterno per la trattazione della questione in via diretta ed autonoma o stabilire che la vertenza debba essere trattata dall'avvocato esterno congiuntamente con gli avvocati interni di ARSIAL. In questo caso sarà applicata una riduzione congrua sulle competenze del legale esterno.
5. Restano ricomprese negli incarichi affidati le eventuali richieste di parere legale connesse alle questioni oggetto di lite.
6. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi patrocinati esclusivamente dall' Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso nonché gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT quando la compagnia assicurativa assuma la gestione secondo le condizioni di polizza.
7. Il presente Regolamento è ispirato a fini di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione

e al principio di rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco pubblico appositamente costituito.

Art. 2

Costituzione elenco pubblico degli avvocati esterni

1. Per l'affidamento di incarichi professionali ad avvocati esterni, nelle ipotesi di cui all'art. 1 co. 3 del presente Regolamento, viene istituito un elenco di professionisti, singoli o associati, che esercitano attività di assistenza e patrocinio legale dinanzi alle Magistrature e iscritti nell'Albo Professionale Ordinario degli Avvocati dei vari distretti di Corte di Appello e nell'albo speciale dei Cassazionisti, a seconda delle necessità tecniche connesse all'incarico.
2. L'elenco, ripartito in tre sezioni ai sensi del successivo art. 6, prevede i seguenti rami di specializzazione:
 - a) Civile;
 - b) Commerciale;
 - c) Amministrativo;
 - d) Appalti e contratti pubblici;
 - e) Edilizia pubblica;
 - f) Risarcimento danni;
 - g) Comunitario, con particolare riferimento alla Politica Agricola Comune;
 - h) Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni;
 - i) Penale;
 - j) Tributario;
 - k) Fallimentare;
 - l) Agrario, con particolare riferimento al patrimonio pubblico.
3. Ciascun avvocato potrà scegliere solamente due rami di specializzazione in cui essere inserito.
4. Nel caso in cui il richiedente indichi più di due specializzazioni, il suo nominativo sarà inserito nelle prime due indicate nella domanda.
5. L'avviso per la formazione dell'elenco ed il successivo elenco formato verranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia www.arsial.it, sezione "Albo Avvocati Esterni".
6. L'inclusione nell'elenco non determina in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Agenzia.
7. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curato dall' Area Affari Legali e Gestione Contenzioso di ARSIAL.
8. L'elenco è soggetto ad integrazione annuale, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno previo esame delle domande presentate; la validità è comunque prorogata fino all'approvazione del nuovo elenco.
9. La costituzione dell'elenco di cui al presente Regolamento non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo finalizzato elusivamente all'individuazione dei

soggetti che possiedono, sulla base della documentazione presentata, i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati singoli o associati (d'ora in poi per brevità "professionista") iscritti:
 - a) ad un Albo Professionale da almeno 5 anni per cause di competenza per materia del Giudice di Pace, per cause di competenza per valore del Giudice di Pace o per cause innanzi ai Tribunali di valore non superiore a 1.000.000,00 euro;
 - b) ad un Albo Professionale da almeno 8 anni per le cause innanzi ai Tribunali di valore superiore ad euro 1.000.000,00 o di valore indeterminato e per le cause innanzi alle Corti di Appello;
 - c) all'albo speciale cassazionisti per cause dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
2. Costituiscono, inoltre, requisiti minimi per l'iscrizione:
 - a) l'assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico;
 - b) l'assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - c) l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e l'inesistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi e di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro l'Agenzia ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
 - d) l'assenza di contenziosi avverso ARSIAL in essere al momento della presentazione della domanda ovvero nei due anni precedenti;
 - e) l'aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti da ARSIAL precedentemente la domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento;
 - f) l'essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il versamento dei relativi contributi;
 - g) l'essere titolare di valida ed efficace Polizza professionale secondo il massimale adeguato all'incarico da ricoprire come specificato nel presente regolamento della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per tutta la durata dell'incarico.
3. Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro, nelle forme di cui al successivo art. 4.
4. ARSIAL si riserva il diritto di accertare la veridicità di quanto dichiarato mediante richiesta di presentazione di specifica certificazione.
5. Il mancato possesso dei requisiti suddetti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione e l'esclusione dall'elenco, come statuito espressamente dal successivo art. 5.

Art. 4

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere consegnata a mano o recapitata via

posta ovvero via P.E.C. ad ARSIAL, a pena di esclusione dall'inserimento nell'elenco, entro e non oltre il termine perentorio indicato dal bando.

2. La consegna a mano o tramite posta dovrà avvenire al seguente indirizzo: ARSIAL, via Rodolfo Lanciani n. 38 00162 Roma.
3. L'invio tramite P.E.C. dovrà avvenire al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it.
4. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'istante.
5. Allo stesso modo, non saranno considerate valide ed efficaci le domande pervenute ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
6. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
 - a) i propri dati anagrafici e professionali;
 - b) nel caso di associazione professionale il nome dello studio ed i nominativi di tutti gli associati;
 - c) indirizzo del proprio studio professionale, recapito telefonico, cellulare, fax, email e P.E.C.;
 - d) la specificazione di un massimo di due rami di specializzazione in cui essere inserito.
7. Nella medesima domanda il sottoscrittore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46-47 d.p.r. 445/2000:
 - a) di essere iscritto all'Albo professionale (precisare se si possiede l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature superiori) con l'indicazione della data di prima iscrizione ed eventuali sospensioni e/o cancellazioni con riserva di indicazione dei motivi a richiesta dell'Ente;
 - b) di non avere condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico;
 - c) di non avere provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - d) che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro l'Agenzia ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
 - e) di non avere contenziosi avverso ARSIAL in essere al momento della presentazione della domanda ovvero nei due anni precedenti;
 - f) di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti da ARSIAL precedentemente la domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento;
 - g) di essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il versamento dei relativi contributi;
 - h) di essere titolare di valida ed efficace Polizza professionale secondo il massimale adeguato all'incarico da ricoprire come specificato nel presente regolamento della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per tutta la durata dell'incarico (specificare nome compagnia e numero polizza);
 - i) di aver preso visione e di accettare, senza riserva, le condizioni e la disciplina contenute nel presente regolamento, incluse le norme relative alla regolamentazione economica, parte integrante del presente regolamento, fatte salve

- eventuali modifiche ed integrazioni che verranno tempestivamente portate a conoscenza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- j) di essere consapevole che l'inclusione nell'elenco non configura in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Agenzia;
 - k) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i;
8. Alla domanda dovranno essere allegati:
- a) curriculum vitae del sottoscrittore con indicazione del numero di cause trattate e del numero di pareri elaborati nelle materie di specializzazione prescelte suddivisi per anno e relativi agli ultimi tre anni, specificando le attività di assistenza ad organismi pubblici (Ministeri, Comuni, Province, Regioni ed enti strumentali)
 - b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
9. La domanda dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da richiedente.
10. Nel caso di invio tramite P.E.C., alla domanda dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la firma digitale.
11. I professionisti potranno presentare in ogni momento l'aggiornamento dei curricula e chiedere la cancellazione dall'elenco con effetto immediato.
12. I professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione e comunque ogni altro mutamento rispetto a quanto dichiarato.

Art. 5

Casi di esclusione

1. Saranno escluse le domande:
 - a) presentate oltre i termini di cui all'art. 4, co. 1;
 - b) prive di sottoscrizione o firma digitale se inviate mediante PEC;
 - c) presentate da soggetti che non posseggono i requisiti di cui al precedente art. 3;
 - d) non contenenti anche solo una delle indicazioni di cui al precedente art. 4, co. 6-7 ovvero contenenti dichiarazioni incomplete nelle parti essenziali;
 - e) non contenenti anche solo uno degli allegati di cui all'art. 4, co. 8.
2. Il provvedimento di esclusione, emesso a seguito dell'esame della domanda e dell'eventuale controllo ai sensi dell'art. 3 co. 4, verrà notificato al richiedente, agli indirizzi indicati nella domanda, entro 5 giorni dalla sua emissione.

Art 6

Formazione dell'elenco

1. L'elenco di cui al presente Regolamento viene ripartito in tre sezioni secondo la suddivisione delle giurisdizioni e del valore delle controversie di cui all'art. 3 co. 1. let. a), b) e c).
2. L'inserimento dei nominativi dei professionisti avverrà in ordine alfabetico all'interno della sezione di riferimento in base al numero di anni di iscrizione nell'Albo Professionale ed all'eventuale iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti.
3. L'inserimento nella sezione di cui all'art. 3 co. 1 let. b) implica automaticamente il contestuale inserimento anche nella sezione di cui all'art. 3 co. 1 let. a).

4. L'inserimento nella sezione di cui all'art. 3 co. 1 let. c) implica automaticamente il contestuale inserimento anche nelle sezioni di cui all'art. 3 co. 1 let. a) e b).
5. Accanto a ciascun nominativo saranno specificati i rami di specializzazione indicati dal richiedente nella domanda di iscrizione.

Art. 7

Rappresentante legale e rappresentanza in giudizio

1. Il rappresentante legale di ARSIAL, ai sensi dell'art. 4, co. 2 let. a) L.R. n. 2/1995, è l'Amministratore Unico.
2. La competenza in via esclusiva a promuovere o resistere alle liti riguardanti ARSIAL, ai sensi dell'art. 9, co. 5 let h) della L.R. n. 2/1995, è del Direttore Generale, al quale compete anche il conferimento della procura alle liti.

Art. 8

Procedura di affidamento degli incarichi

1. Con la stessa determinazione con la quale viene stabilito di promuovere o resistere alle liti, il Direttore Generale su proposta Dirigente dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso individua il professionista iscritto nell'elenco di cui al presente Regolamento al quale affidare l'incarico nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento ed in base a quanto disposto nei commi seguenti.
2. Sulla base della giurisdizione e del valore della causa per la quale deve essere conferito l'incarico, l'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso individua la sezione di cui all'art. 6 entro cui delimitare la scelta del professionista da incaricare.
3. All'interno della sezione determinata ai sensi del precedente comma 2, l'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso procederà a individuare i nominativi per i quali risulti specificato il ramo di specializzazione relativo all'oggetto dell'incarico.
4. La selezione del professionista all'interno della cerchia risultante dalle procedure di cui ai precedenti commi 2 e 3 avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae;
 - b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già affidati;
 - c) foro di competenza della lite e foro di iscrizione del professionista;
 - d) mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale;
 - e) principio di rotazione degli incarichi.
5. L'attribuzione dell'incarico, formalizzata con la determinazione di cui al co. 1, verrà comunicata all'interessato dal dirigente dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso.
6. Nel caso di accettazione dell'incarico, verrà stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, secondo lo schema allegato al presente Regolamento.
7. Con la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale l'avvocato incaricato si impegna anche a trasmettere ad ARSIAL copia di tutti gli atti processuali ed a comunicare l'andamento del giudizio con cadenza almeno trimestrale.
8. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà altresì rilasciare dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Agenzia,

per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

9. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi di rappresentanza e difesa processuale di terzi, pubblici o privati, contro ARSIAL o che hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Agenzia senza giustificato motivo.
10. Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 9¹

Corrispettivo

1. Il corrispettivo spettante al professionista incaricato, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, viene determinato nella misura dei valori tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle di liquidazione del compenso degli avvocati vigenti nel momento di attribuzione dell'incarico, ridotti di una percentuale determinata con le seguenti modalità:
 - a) nel caso in cui la causa o la materia da trattare venga affidata in maniera congiunta con i legali interni di ARSIAL, indipendentemente dal valore della controversia, il corrispettivo verrà decurtato di una percentuale del 50%;
 - b) nel caso in cui la causa o la materia da trattare venga affidata in maniera esclusiva al legale esterno, per le cause/materie di valore fino ad € 52.000,00 e per quelle di valore indeterminabile di complessità bassa, il corrispettivo verrà decurtato di una percentuale fino al 35%, secondo l'importanza della causa e/o della materia da trattare;
 - c) nel caso in cui la causa o la materia da trattare venga affidata in maniera esclusiva al legale esterno, per le cause/materie di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 e per quelle di valore indeterminabile di complessità alta, il corrispettivo verrà decurtato di una percentuale del 40%;
 - d) nel caso in cui la causa o la materia da trattare venga affidata in maniera esclusiva al legale esterno, per le cause/materie di valore superiore ad € 260.000,00 e per quelle di valore indeterminabile "di particolare importanza", il corrispettivo verrà decurtato di una percentuale del 45%.
2. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
3. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività il professionista incaricato abbia la necessità di avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, anche in ragione della natura della controversia, comunicherà ad ARSIAL il nominativo e, a conclusione della vertenza, trasmetterà, insieme alla propria parcella, anche quella dell'ausiliario o del domiciliatario munita del visto di conformità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

¹ Articolo modificato con deliberazione n. 3 del 25.10.2018

4. Nel caso di esito negativo della causa per l'Ente, i valori possono essere diminuiti sino al 50% anche per le cause per le quali il co. 1 prevede una riduzione percentuale inferiore.
5. La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività professionale svolta. In tal senso e al fine di adempiere alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di impegni di spesa e di corretto procedimento contabile, il professionista selezionato, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà fare pervenire all' Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, notula presuntiva dei compensi, come modulati ai sensi del presente articolo.
6. Qualora, in caso di esito favorevole del giudizio, venga condannata la controparte alla refusione delle spese di giudizio per un importo superiore a quello pattuito con il professionista incaricato in base al presente Regolamento, quest'ultimo non avrà diritto a ritenere i maggiori compensi liquidati.

Art. 10

Mediazione civile

1. I procedimenti di mediazione civile rientrano generalmente nella competenza dell'Ufficio legale interno.
2. Nell'ipotesi in cui ARSIAL intenda promuovere un giudizio, per il quale la mediazione costituisce causa di procedibilità dell'azione, conferendo incarico ad avvocato esterno ai sensi dell'art. 1 co. 3, il medesimo professionista selezionato per il giudizio da intraprendere sarà incaricato anche della rappresentanza e difesa nel relativo procedimento di mediazione.

Art. 11

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o delle associazioni di professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 12

Registro degli incarichi conferiti

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza nell'attribuzione degli incarichi, è istituito un "Registro degli incarichi conferiti", la cui tenuta è affidata all'area Affari Legali e Gestione del Contenzioso di ARSIAL e pubblicato nella sezione internet "Albo Avvocati Esterni".
2. Nel registro di cui al co. precedente devono essere indicati:
 - a) generalità del professionista;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) estremi del provvedimento di incarico;
 - d) importo del compenso preventivato;
 - e) importi liquidati.

Art. 13²

Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti di cui al presente Regolamento ed il registro di cui all'art. 12 sono pubblici ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013.
2. ARSIAL provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.arsial.it, sezione "Albo Avvocati Esterni", l'avviso per la formazione dell'elenco, il successivo elenco formato nonché il registro degli incarichi conferiti, aggiornati trimestralmente entro il giorno 30 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
3. Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente responsabile (o al funzionario titolare di posizione di lavoro).

Art. 14³

Privacy

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati al solo fine del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. I dati forniti potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico.
4. In qualunque momento l'interessato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione dei propri dati ai sensi della normativa di cui al co. 1.
5. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 7 let. k) e art. 5, co. 1 let. d).

Art. 15

Obblighi trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 15, co. 1-2- d.lgs. 33/2013 ARSIAL è tenuta a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti mediante la procedura di cui al presente Regolamento.
2. In particolare saranno oggetto di pubblicazione:
 - a) Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) Il curriculum vitae dell'incaricato;
 - c) I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

² Articolo modificato con deliberazione n. 3 del 25.10.2018

³ Articolo modificato con deliberazione n. 3 del 25.10.2018

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale ARSIAL www.arsial.it, da effettuarsi ad esecuzione della deliberazione di approvazione dello stesso Regolamento, sottoposta alla verifica degli organi regionali competenti.